



# *Ministero dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI  
DIREZIONE PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEGLI IMMOBILI, DEGLI ACQUISTI, DELLA LOGISTICA E  
GLI AFFARI GENERALI

UFFICIO VI

## **DETERMINA A CONTRARRE**

**VISTA** la Legge del 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme sul procedimento amministrativo*” e successive modifiche e integrazioni;

**VISTO** il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*” e successive modifiche e integrazioni;

**VISTO** il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “*Attuazione dell’art. 1 della Legge 3 agosto 2017, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*”;

**VISTO** l’art. 1, comma 449, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modifiche e integrazioni, ai sensi del quale “*tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro messe a disposizione da Consip S.p.A., ex art. 26, comma 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488*”;

**VISTO** l’art. 1, comma 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modifiche e integrazioni, ai sensi del quale “*le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, sono tenute, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione*”;

**VISTO** l’art. 1 della Legge 7 agosto 2012, n. 135, di conversione del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, il quale dispone che “*Successivamente all’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i contratti stipulati in violazione dell’art. 26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa*”;

**VISTO** l’art.1, comma 504, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, di modifica all’art. 4, comma 3-ter, del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, ai sensi del quale “*ferme restando le disposizioni di cui all’art. 12, commi da 2 a 10, del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, gli strumenti d’acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. possono avere ad oggetto anche attività di manutenzione*”;

**VISTA** la circolare congiunta del 25 agosto 2015 del Dipartimento dell'Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi e del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, la quale ribadisce l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni statali di approvvigionarsi per il tramite di Consip S.p.A.;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2019, n. 103, e successive modifiche e integrazioni, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

**VISTO** il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”*;

**VISTO** il Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante disposizioni integrative e correttive al Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

**VISTO** l'art. 1 del Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55, recante modifiche anche all'art. 36 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche e integrazioni;

**VISTO** il Regolamento delegato (UE) 2019/1828 del 30 ottobre 2019, che ha modificato la Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle soglie degli appalti di forniture, servizi e lavori e dei concorsi di progettazione nei settori ordinari, aggiornando le soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35, comma 1, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche e integrazioni;

**VISTO** l'art. 1 della Legge 11 settembre 2020, n. 120, il quale detta la disciplina sostitutiva, in deroga all'art. 36, comma 2, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche e integrazioni, per le procedure di gara indette entro il 31 dicembre 2021 in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia comunitaria;

**VISTO** l'art. 30, comma 1, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche e integrazioni, in forza del quale *“L'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni ai sensi del presente codice garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità”*;

**VISTO** l'art. 31, comma 1, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche e integrazioni, ai sensi del quale *“per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuano, nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 21, comma 1, ovvero nell'atto di avviso relativo ad ogni singolo intervento, per le esigenze non incluse in programmazione, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione”*;

**VISTO** il contenuto delle Linee guida A.N.AC. n. 3, recanti *“Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni”*, approvate dal

Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017;

**VISTO** l'art. 32, comma 2, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche e integrazioni, secondo cui *“prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”*;

**VISTO** l'art. 36, comma 1, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche e integrazioni, così come modificato dall'art. 8, comma 5, lett. 0a-bis della legge 11 settembre 2020, n. 120, secondo cui *“L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioni appaltanti applicano le disposizioni di cui all'articolo 50”*;

**VISTO** l'art. 36, comma 7, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche e integrazioni, in forza del quale *“Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, sono stabilite le modalità relative alle procedure di cui al presente articolo, alle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. Nel predetto regolamento sono anche indicate specifiche modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di attuazione delle verifiche sull'affidatario scelto senza svolgimento di procedura negoziata. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies si applica la disposizione transitoria ivi prevista”*;

**VISTE** le Linee Guida A.N.AC. n. 4, di attuazione del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche e integrazioni, recanti *“Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 e, da ultimo, aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con Legge 14 giugno, n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2., 2.3 e 5.2.6;

**VISTO** l'art. 1, comma 3, secondo periodo, della Legge 11 settembre 2020, n. 120, secondo cui *“Per gli affidamenti di cui al comma 2, lettera b), le stazioni appaltanti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95, comma 3, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono, a loro scelta, all'aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso”*;

**VISTO** l'art. 83, comma 2, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche e integrazioni, in forza del quale i requisiti e le capacità richiesti dalle Stazioni Appaltanti sono attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto, tenendo presente l'interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti, nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione;

**CONSIDERATO** che è necessario sottoporre a riqualificazione e adattamento alcuni locali siti al piano terra della scala A del Palazzo di Via XX Settembre, precedentemente adibiti alla vendita di tabacchi ed alla somministrazione di alimenti e bevande;

**CONSIDERATO** che in detti locali, dopo aver rimosso gli arredi e le strutture utilizzate dai predetti esercizi commerciali, sono emerse lesioni di particolare gravità;

**CONSIDERATO** che con Determina prot. n. 38528 del 8.4.2019 il Direttore Generale, a seguito di una segnalazione dell'Ufficio X della Direzione ha disposto un intervento urgente e indifferibile di messa in sicurezza della struttura muraria di tali locali, attraverso il puntellamento degli archi posti nei locali al piano terra e di quelli del corrispondente piano sostruzioni;

**CONSIDERATO** che per poter eseguire i lavori necessari al rinforzo murario è stato individuato lo Studio Architettura Ingegneria Trasporti (SAIT) 108 dell'ing. Sandro Pietrangeli, al quale, con lettera d'incarico prot. n. 0104527 del 19.9.2019 è stata affidata la progettazione esecutiva delle opere strutturali;

**VISTA** la nota del 9 febbraio 2021 con la quale l'Ufficio X della DRIALAG ha trasmesso la documentazione tecnica relativa ai "Lavori di adeguamento dei locali siti al piano terra, corridoio A-C, da destinare a uso uffici" nella quale si evidenzia che il progetto per le opere edili ed impiantistiche è stato curato dagli ingegneri Annalilia Ferrigno e Salvatore Lombardi mentre il progetto delle opere strutturali è stato curato dall'ing. Sandro Pietrangeli

**ATTESO** che, con la predetta nota, l'Ufficio X ha altresì trasmesso i dati relativi al quadro economico complessivo dei lavori da appaltare, come di seguito riportati:

**A) IMPORTO A BASE D'ASTA**

1. Opere strutturali	€ 28.143,79
2. Opere edili	€ 109.090,73
3. Impianti	€ 18.916,72
<hr/>	
Importo lavori a base d'asta	€ 156.151,24
4. Costi della sicurezza per l'applicazione del PSC (non soggetti a ribasso)	€ 1.291,13
<b>Importo complessivo dei lavori</b>	<b>€ 157.442,37</b>

**B ) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**

1. Imprevisti (5% di A)	€ 7.872,12
2. Incentivi ai sensi art.113 del D.lgs. 50/2016 (2% di A)	€ 3.148,85
3. Contributo ANAC	€ 225,00
4. I.V.A. (22% di A)	€ 34.637,32
<b>Somma di importi a disposizione dell'Amministrazione</b>	<b>€ 45.883,29</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B)</b>	<b>€ 203 325,66</b>

**CONSIDERATO** che l'incarico di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, con compiti e modalità definiti dall'art. 92 del medesimo decreto, è stato attribuito, all'ing. Salvatore Lombardi, funzionario in servizio presso l'Ufficio X della DRIALAG;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del D.Lgs 50/2016, e s.m.i, il valore dell'appalto è pari ad € 156.151,24 (esclusa iva) e oneri per la sicurezza pari a euro 1.291,13, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara;

**RITENUTO** di dover individuare il dott. Salvatore Ricevuto, funzionario dell'Ufficio VI della Direzione per la razionalizzazione degli immobili degli acquisti della logistica e gli affari generali, Responsabile unico del procedimento per l'affidamento in esame;

**RITENUTO** necessario, al fine di assicurare la regolare esecuzione dei lavori, individuare quale Direttore Lavori l'ing. Salvatore Lombardi, funzionario in servizio presso l'Ufficio X della DRIALAG;

**CONSIDERATO** che l'intervento dovrà essere eseguito in un'unica fase e dovrà interessare tutti i locali, che la durata complessiva risulta di 120 giorni naturali e consecutivi e che l'esecuzione temporale delle varie fasi dovrà rispettare il numero di giorni sopra indicati e si dovrà prevedere la presenza contemporanea in cantiere di almeno 4 operai;

**RILEVATO** che, in ragione del valore dell'appalto, l'affidamento dei lavori avverrà, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lett. b), della Legge 11 settembre 2020, n. 120, mediante procedura negoziata, senza bando, ai sensi dell'articolo 63 del Decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. Sarà data evidenza dell'avvio della presente procedura tramite la pubblicazione di un avviso sul sito internet istituzionale;

**RILEVATO** che, alla data di adozione del presente provvedimento, non esiste la possibilità di avvalersi di Convenzioni attive da Consip S.p.A., ai sensi dell'art. 26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, aventi ad oggetto i lavori di che trattasi;

**RILEVATO** che sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, nell'ambito del Bando "Lavori edili" è possibile consultare l'elenco degli operatori economici abilitati;

**PRECISATO** che, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, nonché ai sensi dell'art. 42, comma 2, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche e integrazioni, in capo alla dirigenza competente ad adottare il presente provvedimento non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, tali da impedirne l'adozione;

**PRECISATO** che la copertura finanziaria dell'appalto in oggetto è assicurata mediante le previsioni di bilancio per il triennio 2021-2023 del capitolo di spesa 7019-3 dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

**PRECISATO** che per la procedura in oggetto è stato acquisito il seguente Codice Identificativo Gara (C.I.G.) n. 863922954D;

## **DETERMINA**

- di autorizzare l'avvio di una procedura finalizzata all'affidamento dei "Lavori di adeguamento dei locali al pianto terra, tra le scale A-C della sede centrale del Ministero, da destinare ad uso ufficio" secondo le modalità disciplinate dall'art. 1, comma 2, lettera b), della Legge 11 settembre 2020, n. 120 - CIG 863922954D;
- di nominare, ai sensi dell'art. 31 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. quale Responsabile unico del procedimento il dott. Salvatore Ricevuto, che, ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 50/2016 e s.m.i. si avvarrà, per gli adempimenti di carattere tecnico, del supporto dell'Ufficio X della Direzione per la razionalizzazione degli immobili, degli acquisti, della logistica e gli affari generali;

- di nominare quale Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. l'ing. Salvatore Lombardi, funzionario in servizio presso l'Ufficio X della DRIALAG, che assumerà anche l'incarico di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
- di stabilire che la procedura si svolgerà attraverso la piattaforma del Mercato Elettronico messa a disposizione da Consip S.p.A. con la modalità delle Richiesta d'Offerta, alla quale parteciperanno almeno cinque operatori economici individuati dall'elenco delle imprese abilitate sul MEPA alla categoria di riferimento nel rispetto del principio di rotazione previsto dalla vigente normativa;
- di adottare la modalità di determinazione del corrispettivo a misura per la completa realizzazione, a perfetta regola d'arte, secondo quanto indicato nel progetto esecutivo. I lavori verranno eseguiti secondo le prescrizioni indicate nella documentazione tecnica, nel disciplinare amministrativo e nello schema di contratto;
- di prendere atto che l'intervento dovrà essere eseguito in un'unica fase, che la durata complessiva per l'esecuzione dei lavori è di **120 giorni naturali e consecutivi** decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori e che l'aggiudicatario dovrà prevedere la presenza contemporanea in cantiere di almeno **4 operai per ogni giornata** lavorativa;
- di aggiudicare l'appalto sulla base del criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 1 comma 3, della Legge 11 settembre 2020, n. 120;
- che il quadro economico complessivo è il seguente:

**A) IMPORTO A BASE D'ASTA**

1. Opere strutturali	€ 28.143,79
2. Opere edili	€ 109.090,73
3. Impianti	€ 18.916,72
Importo lavori a base d'asta	€ 156.151,24
4. Costi della sicurezza per l'applicazione del PSC (non soggetti a ribasso)	€ 1.291,13
<b>Importo complessivo dei lavori</b>	<b>€ 157.442,37</b>

**B ) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**

1. Imprevisti (5% di A)	€ 7.872,12
2. Incentivi ai sensi art.113 del D.lgs. 50/2016 (2% di A)	€ 3.148,85
3. Contributo ANAC	€ 225,00
4. I.V.A. (22% di A)	€ 34.637,32

<b>Somma di importi a disposizione dell'Amministrazione</b>	<b>€ 45.883,29</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B)</b>	<b>€ 203 325,66</b>

- di stabilire che, ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche e integrazioni, l'Amministrazione potrà decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- che il contratto verrà stipulato tramite scrittura privata in modalità elettronica, in seguito all'esito positivo delle verifiche sul possesso, in capo all'aggiudicatario, dei requisiti normativamente previsti;

- di prevedere, sulle somme indicate nel prospetto economico del progetto, un accantonamento in misura non superiore al 2% del valore dell'importo posto a base di gara, da destinare al fondo incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche e integrazioni;
- di procedere, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche e integrazioni, alla pubblicazione del presente provvedimento sul profilo di committente del Ministero dell'Economia e delle Finanze, nella Sezione *Amministrazione Trasparente – Bandi di Gara e Contratti*, con applicazione delle disposizioni di cui al Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Roma,

**LA DIRIGENTE**  
Dott.ssa Angela Tomaro